

## ALLEGATO A

approvato con decreto n. 2255/CULT/7VIP del 22 giugno 2009

### Bando per il finanziamento di interventi relativi all'Ambito 1°- Istruzione, Azione 1.1 "INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI STRANIERI" del Programma immigrazione 2009

#### **Art. 1** finalità dell'intervento

1. In attuazione di quanto previsto all'Azione 1.1 "Integrazione scolastica degli allievi stranieri" del Programma immigrazione 2009 (approvato con delibera della Giunta regionale n. 1093 del 14 maggio 2009 e in coerenza con il "Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2009/2010", la Direzione centrale istruzione, formazione e cultura emana il Bando "Integrazione scolastica degli allievi stranieri", in conformità alle disposizioni regolamentari emanate con decreto del Presidente della regione del 26 luglio 2006, n.0228/Pres.
2. La finalità perseguita è quella di offrire supporto all'inserimento scolastico degli allievi stranieri presenti sul territorio regionale e di rafforzare l'educazione interculturale per tutti gli alunni.

#### **Art. 2** attività finanziabili

1. Sono ammesse al finanziamento le attività di:
  - a) educazione interculturale, prevista dal piano dell'offerta formativa;
  - b) apprendimento della lingua italiana quale seconda lingua per la prima alfabetizzazione degli studenti stranieri e/o approfondimento linguistico per l'autonomia nello studio;
  - c) mediazione linguistico-culturale finalizzata all'accoglienza degli studenti stranieri e delle loro famiglie.

#### **Art. 3** destinatari

1. Il finanziamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) – "Educazione interculturale" è destinato a tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie aventi sede nella regione;
2. Il finanziamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b) "Apprendimento della lingua italiana quale seconda lingua" per la prima alfabetizzazione degli studenti stranieri e/o approfondimento linguistico per l'autonomia nello studio è destinato alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, aventi sede nella regione, di scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, che abbiano tra gli iscritti studenti stranieri inseriti nel sistema scolastico italiano a partire dall'anno scolastico 2005/2006 e anni successivi.
3. Il finanziamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) - "Mediazione linguistico-culturale," è destinato a tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie aventi sede nella regione, che hanno tra gli iscritti studenti stranieri, inseriti nel sistema scolastico italiano a partire dall'anno scolastico 2005/2006 e anni successivi.
4. I finanziamenti vengono concessi a seguito di presentazione di apposita domanda, secondo le modalità indicate al successivo articolo 8.
5. Per le istituzioni scolastiche paritarie il finanziamento viene concesso all'ente gestore delle medesime che è ammesso a presentare un'unica domanda per tutte le istituzioni gestite.

#### **Art. 4** progetti ammissibili

1. Per accedere ai finanziamenti previsti all'art. 2, comma 1, devono essere predisposti specifici progetti per ogni azione richiesta con i relativi preventivi di spesa.
2. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) – "Educazione interculturale", il progetto deve prevedere la realizzazione, in orario curricolare, di percorsi pluridisciplinari che coinvolgano tutto il gruppo classe.
3. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) - "Apprendimento della lingua italiana quale seconda lingua per la prima alfabetizzazione degli studenti stranieri e/o approfondimento linguistico per l'autonomia nello studio, il progetto deve prevedere azioni rivolte anche ad allievi iscritti nel corso dell'anno scolastico; per l'insegnamento della lingua italiana quale seconda lingua devono essere utilizzati docenti abilitati per l'insegnamento della stessa o, in alternativa, dell'area linguistico-umanistica.
4. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) – "Mediazione linguistico-culturale", il progetto può prevedere azioni rivolte sia agli allievi che alle loro famiglie, secondo tempi e modalità adeguati alle caratteristiche dell'utenza, con particolare riferimento all'età, alle diversità linguistiche e culturali. In questo ambito possono essere utilizzati insegnanti dell'Istituto, ovvero mediatori linguistico culturali con adeguata esperienza e formazione.
5. Tutte le istituzioni scolastiche richiedenti devono altresì impegnarsi a:
  - a) inserire nel Piano dell'offerta formativa un "Protocollo di accoglienza" che illustri le modalità individuate dall'Istituto per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;
  - b) partecipare durante l'anno scolastico agli incontri e alle iniziative di monitoraggio e documentazione delle attività promosse dall'Amministrazione regionale in attuazione del presente bando;
  - c) promuovere la partecipazione di propri docenti a percorsi formativi e di documentazione negli specifici settori del presente bando.

## Art. 5 misura del finanziamento

1. L'ammontare complessivo delle risorse disponibili è pari a € 1.115.477,15.=, di cui:
  - a) una quota di € 180.000,00.= è destinata al finanziamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) - "Educazione interculturale";
  - b) una quota di € 550.000,00.= è destinata al finanziamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) - "Apprendimento della lingua italiana quale seconda lingua" per la prima alfabetizzazione degli studenti stranieri e/o approfondimento linguistico per l'autonomia nello studio";
  - c) una quota di € 385.477,15.= è destinata al finanziamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) – "Mediazione linguistico-culturale".
2. Ai fini del finanziamento da assegnare ad ogni singola istituzione scolastica si procederà secondo i criteri sotto indicati ed in rapporto al preventivo di spesa :
  - a) la quota di cui al precedente comma 1, lettera a), è ripartita tra i soggetti ammessi, in proporzione al numero totale di allievi iscritti nell'anno scolastico 2009/2010, assicurando il limite minimo di € 400,00.= per ogni istituzione scolastica.
  - b) la quota di cui al precedente comma 1, lettera b), è ripartita tra i soggetti ammessi, in proporzione al numero di allievi stranieri inseriti nel sistema scolastico italiano a partire dall'anno scolastico 2005/2006 e/o anni successivi.
  - c) la quota di cui al precedente comma 1, lettera c), è ripartita tra i soggetti ammessi in proporzione al numero di allievi stranieri inseriti nel sistema scolastico italiano a partire dall'anno scolastico 2005/2006 e/o anni successivi. L'importo assegnato potrà essere ulteriormente integrato in sede di valutazione della documentazione presentata in presenza di un numero di etnie superiore a otto.  
Per le sole scuole dell'infanzia a gestione pubblica o privata, viene assicurato il limite minimo di € 400,00.= per istituzione scolastica.

## Art. 6 spese ammissibili

1. Il finanziamento complessivo è destinato esclusivamente alla copertura dei costi connessi con la realizzazione delle attività indicate nel presente bando.
2. Le spese per acquisto di materiale informativo e didattico, quelle di trasporto e per ingressi a musei, mostre, spettacoli e simili, in quanto specificamente destinate alle attività di cui all'articolo 1, sono ammesse entro il limite massimo del 30% del contributo concesso.
3. Non sono ammissibili a contributo:
  - le spese per l'acquisto di mobili, macchine ed attrezzature;
  - le spese imputabili all'ordinaria attività istituzionale prevista dalle leggi vigenti;
  - le attività già finanziate da altre leggi regionali.

## **Art. 7** commissione consultiva

1. Con decreto del Direttore del Servizio solidarietà e associazionismo è nominata un'apposita Commissione consultiva per l'esame delle domande.
2. La Commissione accerta la completezza della documentazione presentata dalle istituzioni scolastiche, verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di ciascuna delle domande e la conformità dei progetti presentati rispetto alle indicazioni del presente bando, disponendo eventuali riduzioni e/o esclusioni.

## **Art. 8** presentazione delle domande e cause di esclusione

1. Per la presentazione della domanda di partecipazione, deve essere utilizzata la procedura telematica disponibile sul portale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo:

[www.fvgsolidale.regione.fvg.it](http://www.fvgsolidale.regione.fvg.it)

nelle stesse pagine web saranno pubblicate tutte le indicazioni necessarie per il corretto inoltro della domanda.

La domanda, una volta compilata utilizzando la procedura telematica, deve essere stampata, sottoscritta dal Dirigente scolastico o dalla persona autorizzata a rappresentare l'ente gestore, munita di tutti gli allegati previsti e trasmessa in duplice copia entro il **18 settembre 2009**, pena la non ammissione, al seguente indirizzo :

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale istruzione, formazione e cultura  
Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati  
Via Sabbadini, 31 – 33100 Udine.

2. Tutti i dati contenuti nella documentazione richiesta sono destinati esclusivamente all'istruttoria per l'ammissione ai benefici del presente bando.
3. Le istituzioni scolastiche paritarie, salvo i casi di esenzione, sono tenute ad assolvere l'imposta di bollo sulla domanda di ammissione.
4. Costituisce causa di esclusione della domanda di finanziamento la mancata sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente scolastico o del legale rappresentante dell'Ente gestore. Si ricorda per le scuole paritarie di allegare, in relazione alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

## **Art. 9** concessione e rendicontazione del finanziamento

1. I finanziamenti sono erogati in un'unica soluzione anticipata a seguito di formale comunicazione di avvio delle attività.
2. Le istituzioni scolastiche beneficiarie utilizzeranno i contributi loro concessi ripartendoli in modo coerente rispetto ai finanziamenti concessi sulle singole azioni previste dal bando.
3. Le attività previste all'articolo 2 del presente bando devono concludersi entro il 30 settembre 2010. Eventuali richieste di proroga possono essere concesse su richiesta motivata del Dirigente scolastico o del legale rappresentante.
4. Le istituzioni scolastiche beneficiarie sono tenute a presentare al Servizio Coordinamento degli

interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati, **entro la data del 30 novembre 2010**, il rendiconto ai sensi della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni unitamente ad una relazione illustrativa degli interventi effettuati.

5. I finanziamenti concessi possono essere revocati, totalmente o parzialmente, se in sede di rendicontazione risulti che gli stessi siano stati solo parzialmente utilizzati dal beneficiario o se non risultino rispettati i requisiti previsti dal presente bando.
6. L'istituzione scolastica beneficiaria dei contributi è altresì tenuta a fornire, su richiesta dell'Amministrazione regionale, anche tramite apposita procedura automatizzata, i dati necessari al monitoraggio dell'intervento regionale complessivo e del singolo progetto. La mancata compilazione, nei tempi e nei modi indicati, delle schede di rilevazione dell'attività svolta, costituisce motivo di esclusione dai finanziamenti del bando per l'anno scolastico successivo.

## Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, la Pubblica amministrazione è autorizzata a trattare i dati personali delle persone fisiche e giuridiche, previa informativa agli interessati. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni. Il trattamento che si intende effettuare ha ad oggetto anche dati personali ed ha come finalità la concessione di contributi per l'attuazione di interventi volti ad offrire supporto all'inserimento scolastico degli allievi stranieri presenti sul territorio regionale e di rafforzare l'educazione interculturale per tutti gli alunni. Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e/o informatico con successiva elaborazione informatica e archiviazione a cura del “Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati” – Servizio Solidarietà e Associazionismo della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di identificare i beneficiari dei contributi e di determinare gli importi unitari dei contributi stessi.

Il titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale istruzione, formazione e cultura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, mentre il responsabile è il dott. Mario Zoletto, titolare della posizione organizzativa per il “Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati” con sede in via Sabbadini 31 - 33100 Udine.

### **Informazioni**

Per eventuali informazioni o delucidazioni in merito al presente bando, si prega di contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00:

responsabile istruttoria: sig.ra Sandra Leita – 0432.555808; e-mail: [sandra.leita@regione.fvg.it](mailto:sandra.leita@regione.fvg.it)

responsabile istruttoria: sig.ra Patrizia Potenza – 0432.555811; e-mail: [patrizia.potenza@regione.fvg.it](mailto:patrizia.potenza@regione.fvg.it)

portale immigrazione su : [www.fvgsolidale.regione.fvg.it](http://www.fvgsolidale.regione.fvg.it)